



**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PER IL SOSTEGNO ALLE ATLETE E AGLI ATLETI MERITEVOLI LOMBARDI UNDER 23
ATTRAVERSO IL PROGETTO "TALENTO" EDIZIONE 2023**

Regione Lombardia (di seguito "RL"), con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, Codice Fiscale 80050050154, rappresentata da Simone Rasetti, in qualità di Direttore di Funzione Specialistica dell'UO Sport e Giovani

e

Comitato Regionale Lombardia Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito FIDAL Lombardia), con sede legale in via Giovanni Battista Piranesi 46 – 20137 Milano, rappresentata da Gianni Mauri, in qualità di Presidente

di seguito denominate "le Parti"

VISTI

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la Strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018) che incoraggia, tra l'altro, iniziative che permettano ai giovani di diventare artefici della propria vita, sviluppando la propria resilienza e diventando «cittadini attivi, protagonisti della solidarietà del cambiamento positivo»;
- il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza PNRR, approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 6 luglio 2021, n. 10160/21, che approva un piano di investimenti per la realizzazione di una piena transizione ecologica e digitale individuando nei giovani una priorità trasversale a tutte le missioni del PNRR, con particolare riferimento alle missioni Istruzione e Ricerca (Missione 4) e Coesione e inclusione (Missione 5);
- l'art. 3 dello Statuto d'autonomia della Lombardia che, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e garantisce l'apporto dei soggetti della sussidiarietà orizzontale nella programmazione e realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici;

- l'art. 5 dello Statuto d'autonomia della Lombardia che riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale;
- la Legge regionale del 31 marzo 2022, n. 4 "La Lombardia è dei giovani" che definisce all'articolo 1 comma 1 le finalità prioritarie delle politiche e degli interventi promossi da Regione Lombardia a favore dei giovani con particolare riguardo alla promozione e valorizzazione:
 - o dell'autonomia e del protagonismo dei giovani, anche attraverso il supporto allo sviluppo di capacità critiche, utili a orientare in modo consapevole le scelte negli ambiti di vita che li riguardano;
 - o delle attività motorie e sportive a tutti i livelli come leva di inclusione e integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità che concorre allo sviluppo globale della persona;
- la legge regionale n. 26 del 1 ottobre 2014, "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna" che riconosce, all'art. 1, la funzione sociale delle attività motorie e sportive e promuove l'educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l'inclusione e l'integrazione sociale e il contrasto a ogni forma di discriminazione;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. 42 con particolare riferimento al Pilastro n. 2 "Lombardia al servizio dei cittadini" - Ambito 2.4. "I giovani e le giovani generazioni" - Obiettivo strategico 2.4.2. "Sostenere e valorizzare la rete dei soggetti, dei servizi e dei luoghi di aggregazione giovanile" che mira allo sviluppo di partnership sui territori per sostenere forme di collaborazione progettuale;

PREMESSO

che la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) concorre alla realizzazione di iniziative rilevanti per la promozione, diffusione e disciplina della pratica dell'atletica leggera in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e della Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF), come anche descritto all'art. 1 del suo Statuto;

DATO ATTO CHE

da oltre dieci anni FIDAL Lombardia sostiene, attraverso il progetto "Talento" l'attività dei propri atleti, avendo come obiettivo primario quello di permettere al maggior numero di ragazze e ragazzi di poter praticare l'atletica a prescindere dalla propria disponibilità economica;

CONSIDERATO CHE

- è interesse di Regione Lombardia sostenere iniziative rivolte ai giovani attraverso azioni e misure che, con un approccio sussidiario, coinvolgano soggetti più vicini ai giovani e siano quindi maggiormente capaci di "leggere" il contesto e offrire risposte concrete al bisogno di ragazze e ragazzi, anche con l'obiettivo di intercettare la fascia più fragile del target giovanile;
- è altresì interesse di FIDAL Lombardia perseguire il proprio scopo sociale, collaborando con altri soggetti pubblici, a progetti e iniziative a sostegno della diffusione della pratica sportiva;
- Regione Lombardia e FIDAL Lombardia ritengono fondamentale, avviare una partnership istituzionale con iniziative per il sostegno alle atlete e agli atleti meritevoli lombardi under 23;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Oggetto

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di collaborazione.

1. Oggetto del presente Accordo di collaborazione è la definizione, d'intesa tra le Parti, ciascuna nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e competenze, di iniziative per il sostegno alle atlete e agli atleti meritevoli lombardi under 23.
2. Le iniziative, che verranno realizzate attraverso il progetto "Talent" edizione 2023, prevedono un contributo sotto forma di borsa di studio, ad atlete e atleti di età compresa tra i 15 e i 23 anni che sono tesserati FIDAL Lombardia e non appartengono a un corpo militare.
3. Oltre ai requisiti previsti nel comma 2, gli atleti e le atlete dovranno, in alternativa, essere: matricole azzurre o convocati/e in una rappresentanza nazionale nell'ultimo biennio o aver raggiunto il podio nel campionato di categoria o aver conseguito una delle migliori 10 prestazioni della propria categoria, nell'anno corrente.
4. Il progetto "Talent" 2023 prevede che il contributo erogato possa supportare: l'attività sportiva dei giovani più fragili; le cure in caso di infortunio; la partecipazione, nel caso di talenti più meritevoli, alle gare internazionali e all'estero; e la formazione.
5. È prevista inoltre la realizzazione di un corso di formazione che ha come obiettivo la formazione delle atlete e atleti a una maggiore consapevolezza degli strumenti e delle competenze da sfruttare, dentro e fuori dal campo.

ARTICOLO 2 – Impegni comuni

1. Ai sensi del presente Accordo di collaborazione, le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, a fornirsi reciproco supporto per progettare e promuovere congiuntamente le attività finalizzate alla realizzazione degli obiettivi condivisi.

2. Le attività esecutive, finalizzate a tradurre in concrete iniziative il sostegno alle atlete e agli atleti meritevoli lombardi under 23, saranno assunte nel rispetto delle specifiche competenze delle Parti.
3. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione di questo Accordo di collaborazione, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti.

ARTICOLO 3 – Impegni delle parti

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo di collaborazione le parti si impegnano attivamente e in particolare:

Regione Lombardia si impegna a:

- promuovere l'importanza e la funzione sociale delle attività motorie e sportive;
- pubblicizzare e diffondere l'iniziativa oggetto del presente Accordo di collaborazione, attraverso i propri canali istituzionali, il portale giovani e i profili social di Generazione Lombardia;
- supervisionare la realizzazione delle attività previste, pubblicizzandole e promuovendole attraverso i propri canali istituzionali, il portale giovani e i profili social di Generazione Lombardia;
- partecipare con un proprio rappresentante, laddove possibile, alle iniziative messe in atto.

FIDAL Lombardia si impegna a:

- pubblicizzare e diffondere l'iniziativa oggetto del presente Accordo di collaborazione, attraverso i propri canali;
- realizzare le attività necessarie per garantire il sostegno alle atlete e agli atleti under 23 che possiedono i requisiti definiti nell'art. 1;
- promuovere e realizzare le attività di formazione per fornire competenze e strumenti utili agli atleti e alle atlete;
- assicurare visibilità al ruolo di Regione Lombardia all'interno del progetto, anche attraverso l'utilizzo del logo regionale, nel rispetto delle regole del brand book.

ARTICOLO 4 – Quadro finanziario e impegni delle parti

Il valore complessivo dell'iniziativa è pari a EUR 48.000,00 per l'erogazione di 32 borse di studio, di cui:

- EUR 24.000,00 a carico di RL;
- EUR 24.000,00 a carico di FIDAL;

FIDAL Lombardia partecipa alla realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo mettendo a disposizione anche proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 5 – Gruppo di lavoro

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Accordo di collaborazione sarà costituito un apposito Gruppo di lavoro composto da referenti di RL e FIDAL Lombardia.

ARTICOLO 6 – Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla conclusione delle attività previste in esso.

ARTICOLO 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi alle attività riconducibili al presente Accordo d'Intesa e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento 2016/679/UE – GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 8 – Controversie

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Accordo d'Intesa e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del Codice Procedura Civile. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Milano.

ARTICOLO 9 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo d'Intesa, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Regione Lombardia
Simone Rasetti

FIDAL Lombardia
Gianni Mauri